

VOLUNTARY DISCLOSURE, LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI

Il conto cointestato

Nell'ambito della Voluntary disclosure i conti correnti intestati a più soggetti come si presumono ripartiti?

M.M.P.

Risponde Stefano Loconte

Nel novero dei soggetti che possono accedere alla procedura di collaborazione volontaria rientrano anche quei contribuenti che detengono attività illecitamente detenute all'estero cointestate a più soggetti o nella disponibilità di più soggetti.

In questa ipotesi, come sottolineato nella Circolare dell'Agenzia delle entrate 10/E del 13 marzo, la richiesta deve essere presentata singolarmente da ciascuno dei soggetti interessati per la quota parte di propria competenza, in maniera autonoma e distinta.

Inoltre, come previsto dall'articolo 5-quinquies, comma 9, decreto legge della Voluntary, solo per la procedura di collaborazione volontaria, la disponibilità delle attività finanziarie e patrimoniali oggetto di emersione si considera, salva prova contraria, ripartita, per ciascun periodo d'imposta, in quote eguali tra tutti coloro che al termine degli stessi ne avevano la disponibilità.

Qualora il contribuente voglia far valere modalità di ripartizione differenti dovrà fornire la prova contraria.

La finestra temporale

Posso conoscere l'ambito temporale relativo alla collaborazione volontaria estera? Fino a quando sono coperte le violazioni degli obblighi dichiarativi di monitoraggio fiscale?

P.L.

Risponde Stefano Loconte

La richiesta di collaborazione volontaria deve riguardare violazioni degli obblighi di monitoraggio, nonché le infedeltà dichiarative afferenti agli anni d'imposta oggetto della procedura. Gli anni oggetto di regolarizzazione variano sostanzialmente a seconda di precise condizioni illustrate nella normativa. Vanno dal 2009 al 2013 se i patrimoni oggetto di regolarizzazione sono detenuti in paesi che hanno sottoscritto con l'Italia accordi

Il Vaticano non è in black list

Ai fini della Voluntary disclosure Città del Vaticano non si considera nella black list. È quanto emerso ieri, a Roma, al penultimo incontro del tour organizzato da ItaliaOggi e Ubs sul rimpatrio dei capitali. L'ultimo appuntamento è previsto a Treviso.



Un momento dei lavori di ieri

sullo scambio di informazioni (secondo il modello OC-SE) per quanto riguarda le violazioni del quadro RW. Vanno dal 2010 al 2013 per le violazioni delle imposte indicate nella normativa (in primis imposte sui redditi) e sono riferite a casi di infedele dichiarazione, sempre a condizione che gli asset siano detenuti in un paese che abbia stipulato l'accordo con l'Italia. Dal 2009 al 2013 per dichiarazione omessa (in paesi che abbiano stipulato suddetto accordo). Tali termini sono raddoppiati qualora vengano contestati reati tributari. Le violazioni oggetto della procedura sono quelle relative alle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell'imposta regionale sulle attività produttive, dei contributi previdenziali, dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute, commesse fino al 30 settembre 2014.

Il lavoratore dipendente

Un dipendente del ministero degli esteri ha lavorato in Francia dal 2009 al 2012. In detto periodo ha conservato la residenza in Italia e regolarmente pagato quanto percepito in Italia. Dal 2013 è rientrato in Italia. Quando era in Francia riceveva varie indennità per le spese di mantenimento della sede e per organizzare eventi culturali. Allo scopo aveva accesso un conto corrente in Francia

su cui venivano accreditate queste somme e che è ancora acceso per 30/40 mila euro. Premessa quindi la completa liceità delle somme, non risulta mai compilato il quadro RW. Vorrei sapere come fare per utilizzare queste somme sia in Italia che in Francia e per mettersi in regola con il Fisco. È corretto dichiarare queste somme per il 2014 e fare un ravvedimento per gli anni precedenti? Quale altra soluzione è possibile o migliore?

A.D.P.

Risponde Stefano Loconte

Per questo tipo di fattispecie è consigliabile la procedura prevista dalla legge n. 186 del 2014, meglio conosciuta come Voluntary disclosure.

Infatti, premesso che il conto corrente in oggetto avrebbe dovuto essere dichiarato nel quadro RW, per quanto concerne gli obblighi dichiarativi di cui all'art 4 del dlgs n. 167 del 1990, è giusto dichiarare queste somme per l'anno d'imposta 2014 e aderire alla procedura di collaborazione

volontaria per gli anni d'imposta precedenti, per i quali saranno applicate le sanzioni relative al quadro RW per tutte le annualità d'imposta che avrebbero dovuto essere segnalate, nonché le sanzioni sulle imposte dirette relative agli eventuali rendimenti del conto corrente. Tali sanzioni potranno beneficiare di uno sconto premiale a seguito di adesione alla procedura di collaborazione volontaria, che potrà giungere fino a 1/6 del minimo edittale. Per quanto concerne la convenienza di tale procedura rispetto al ravvedimento operoso, essa consiste nell'inevitabile e rilevante risparmio circa le sanzioni da applicare. Per tali motivi e per l'esclusione da eventuali reati penali e tributari (come l'infedele o omessa dichiarazione) previsti dalla disclosure, si propende per tale ultima soluzione.

I LETTORI POSSONO INVIARE I PROPRI QUESITI SU: WWW.ITALIAOGGI.IT/VOLUNTARY

Sponsorizzato da UBS Italia
www.ubs.com/voluntary